

## ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 30

Oggetto: Ente Parco Regionale del Conero/Comune Sirolo: resistenza contro il ricorso per l'annullamento della determina direttoriale n.56/2017 – liquidazione Avv.to Leonardi

Data 26 Maggio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di Maggio, nel proprio ufficio,

#### IL DIRETTORE

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Premesso che con Provvedimento del Commissario Straordinario n.2 del 15/11/2017, si stabiliva di resistere al ricorso promosso dal Comune di Sirolo per l'annullamento della determina direttoriale n.56/2017 con la quale si è negato il nulla osta per gli interventi urgenti per il ripristino di un tratto di arenile della Baia di San Michele e Sassi Neri nel Comune di Sirolo oltre ad esprimere parere negativo in merito alla Valutazione di incidenza comunicata con nota del 007/08/2017;

che con lo stesso atto si disponeva di nominare l'Avv. Leonardi Riccardo di Ancona quale avvocato difensore dell'Ente;

che sempre con il medesimo atto si impegnava, in via preventiva, la somma di €600,00 quale spesa per le competenze professionali del suddetto Avvocato con imputazione al capitolo 0111.13.028 Bilancio di previsione 2017 (imp. 2017/200);

che con determina direttoriale n.31/2020 si impegnavano i fondi a copertura della fattura pro-forma presentata quale saldo della parcella richiesta, per complessivi €5.997,76 imp. 2020/73 bilancio di previsione 2020\_2022 annualità 2020;

dato che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2017 l'impegno 2017/272 è divenuto imp.2018/105 per effetto del provvedimento del commissario straordinario n.34/2018;

che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2018 l'impegno 2018/105 è divenuto imp.2019/97 per effetto del provvedimento del commissario straordinario n.29/2019;

che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2019 l'impegno 2019/97 è divenuto imp.2020/104 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.23/2020;

che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020 l'impegno 2020/104 è divenuto imp.2021/94 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.23/2021;

dato che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020 l'impegno 2020/73 è divenuto imp.2021/90 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.23/2021;

Visto la fattura elettronica n.52/E del 08/03/2021 dell'importo di €6.597,76 oneri compresi, presentata dall'Avvocato Leonardi, ns. prot. 808 del 12/03/2021, per l'incarico affidatogli in qualità di difensore dell'Ente nella causa sopra descritta;

Accertato che il credito è esigibile e ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione del dovuto allo Studio Legale Avv. Ranci;

Evidenziato che l'onere complessivo del quale trattasi trova collocazione al capitolo 0111.13.028 impegno imp.2017/200 RP per €600,00 e imp.2020/73 RP per €5.997,76 bilancio provvisorio 2021 bilancio di previsione 2020/2022;

Verificata la regolarità contributiva dello Studio legale Leonardi – attestato di regolarità contributiva emesso il 07/03/2021 ns. prot.1466 del 11/05/2021;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall'art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 - questo Ente ha provveduto a richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

